

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3270

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PRODANI, ARTINI, BECHIS, BALDASSARRE, BARBANTI,
MUCCI, RIZZETTO, SEGONI, TURCO**

Disposizioni concernenti l'istituzione di zone economiche speciali.
Istituzione di una zona economica speciale sperimentale nei
comuni di Trieste e Gorizia

Presentata il 3 agosto 2015

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'acronimo ZES (zone economiche speciali) è ancora poco conosciuto ma si dovrebbe dare massima divulgazione a tale istituto poiché esso è in grado di dare sollievo all'economia privata e alle esangui finanze pubbliche. Le ZES sono così importanti e utili da chiedere con urgenza la loro istituzione poiché Alternativa libera ritiene siano necessarie e ci accingiamo a spiegarne le ragioni in questa relazione introduttiva alla proposta di legge.

Le ZES sono delle zone speciali (zone franche di seconda generazione) all'interno di un territorio nelle quali alcuni strumenti di politica commerciale, come ad esempio i dazi, sono eliminati insieme ad altre imposte, come l'imposta sul valore

aggiunto (IVA), e sono ridotti i requisiti burocratici (e i tempi) necessari per fare impresa: tutto ciò nella speranza di attrarre nuove aziende e nuovi investimenti dall'estero, soprattutto investimenti diretti esteri, i quali hanno come caratteristica principale quella di essere investimenti a medio e a lungo termine e a basso grado di liquidità (quindi in linea teorica portatori di sviluppo e di conoscenza), a differenza degli investimenti di portafoglio (investimenti esteri indiretti), che possono essere anche a breve termine e quindi potenzialmente con mero carattere speculativo. In genere tale politica si applica a territori depressi all'interno di uno Stato in modo da incentivarne lo sviluppo economico e sociale, in particolare nel caso di

zone di confine o di infrastrutture strategicamente importanti per l'economia (e non solo) di un Paese, come ad esempio i porti.

A nostro avviso la loro istituzione è economicamente, socialmente e culturalmente conveniente per il Paese.

Ciò è dimostrato dall'esperienza, supportata a sua volta dai dati statistici ed economici, delle varie *free zone* istituite in numerosi Stati (circa 2.700), che hanno dato risultati molto vantaggiosi: attrazione di investimenti esteri, creazione di posti di lavoro, maggiore competitività tra le aziende, scambio di nuova tecnologia e di *know how*, di fatto, quindi, sviluppo economico e sociale dei territori che le ospitano. Benefici che superano di gran lunga i costi di una ZES: infatti per la sua realizzazione, oltre a un impegno di spesa da parte dello Stato e degli enti locali, sono da considerare anche le perdite per l'erario dovute agli incentivi previsti dalla legge istitutiva della ZES, che, però, sono di scarsa rilevanza, se si considera che esse riguardano le aziende già esistenti su quel territorio, ma anche e soprattutto quelle di nuova costituzione che non comportano alcuna perdita rispetto agli esercizi precedenti, in quanto, non esistendo ancora, non versavano alcuna quota all'erario e, senza la ZES, probabilmente senza non sarebbero state neanche create.

Negli ultimi anni a causa della crisi economico-finanziaria che ha visto coinvolti soprattutto i Paesi di vecchia industrializzazione, in particolare quelli europei, l'istituzione di ZES è stata caldeggiata e richiesta nel nostro continente. Nei Paesi dell'Unione europea sono già operative circa 70 *free zone*, alcune delle quali preesistenti all'entrata nell'Unione europea dei rispettivi Paesi. La loro istituzione è sottoposta a un rigido meccanismo europeo che tende ad accertare che gli incentivi previsti dalla *free zone* non siano assimilabili ad aiuti di Stato (proibiti dalla legislazione europea) e che vi siano realmente le condizioni necessarie per poter istituire una ZES, cioè che quel territorio o zona sia in una condizione di forte disagio economico e occupazionale. La

ZES, inoltre, può essere istituita solo con una legge nazionale.

Nell'Unione europea un esempio di eccellenza può essere considerata l'Irlanda, tanto che il 18 febbraio 2012 la delegazione cinese, presieduta dal vice Presidente Xi Jinping (divenuto il 15 novembre dello stesso anno nuovo *leader* della Repubblica Popolare Cinese), ha scelto soltanto l'Irlanda come unica tappa nell'area europea proprio per visitare la prima « zona franca industriale di esportazione » realizzata al mondo, ossia la *Shannon free trade zone* istituita nel 1959, la quale successivamente alla prima visita di un *leader* cinese, Jiang Zemin nel 1980, è servita da modello per il successo delle ZES nella Cina meridionale, che hanno contribuito ad alimentare la riforma economico-commerciale cominciata proprio negli anni '80. Le *free zone* cinesi rappresentano oggi, dunque, un esempio di eccellenza a livello globale e fungono da punto di riferimento e da esempio per tutti i Paesi che vogliono realizzarle nel loro interno. Un altro esempio di eccellenza può essere considerata l'esperienza delle ZES in Polonia. In Polonia le ZES attualmente attive sono 14. Il motivo principale dell'istituzione delle ZES è costituito nel fatto che la Polonia era considerata, da un punto di vista economico, come un Paese in via di sviluppo e aveva quindi bisogno di capitali, tecnologie e infrastrutture per ridurre le distanze con i Paesi più industrializzati. Istituite con la legge del 20 ottobre 1994, le loro parole chiave sono sviluppo, incremento e concorrenzialità, di fatto le parole chiave di tutte le ZES sparse nei cinque continenti. La loro durata, inizialmente prevista fino al 2017, è stata prorogata dai decreti governativi emanati nell'estate 2013 fino al 31 dicembre 2026 a conferma degli enormi vantaggi che rivestono per l'economia polacca.

Le agevolazioni statali, i bassi costi di produzione e distribuzione e il facile accesso ai mercati europei sono incentivi fondamentali per chi investe.

A livello mondiale le circa 2.700 *free zone* (di varie tipologie e denominazioni)

sono sparse nei cinque continenti e contribuiscono a loro modo a incentivare lo sviluppo economico e sociale dei territori che le ospitano, come proprio l'esempio polacco ci dimostra. Sicuramente un limite all'interno dell'Unione europea è costituito dal vincolo che gli incentivi erogati in una ZES non debbano configurarsi come aiuti di Stato. Ciò dal punto di vista teorico riduce molto le possibilità concrete di azione, anche se, come ad esempio è successo nel caso della società Alitalia, la politica riesce in qualche modo a superare i vincoli burocratici imposti dall'Unione europea e ciò che in teoria avrebbe dovuto essere un aiuto di Stato nei fatti non è stato considerato come tale e quindi è stato realizzato. Rimangono pertanto ampi margini per la contrattazione di natura politica che rendono fattibili le ZES anche all'interno dell'Unione europea. È un'esperienza valida e da attuare anche nel nostro Paese come strumento ulteriore e molto efficace per poter risalire la china dopo anni di crisi economica e conseguente recessione, in modo che possano ripartire lo sviluppo, l'occupazione, la crescita e il miglioramento dei conti pubblici.

Con la presente proposta di legge si intende avviare in via sperimentale una ZES nella regione Friuli Venezia Giulia che, per la sua posizione geografica e per l'importanza di alcuni siti industriali colpiti dalla crisi economica generale, ben si presta a tale sperimentazione. In particolare, va rilevato che lungo la fascia giuliana di confine con la Slovenia, ove sono situati, in particolare, i territori dei comuni di Trieste e Gorizia si sta vivendo una situazione economica e sociale negativa dovuta all'aumento della concorrenza, essenzialmente fiscale, a causa della minore imposizione a carico delle imprese stabilite nei Paesi confinanti, che induce sia alla delocalizzazione delle imprese stesse sia all'incapacità di esercitare una forza attrattiva sui capitali e sulle imprese stranieri nel territorio giuliano, a causa delle scelte di politica fiscale assunte a livello nazionale centrale.

In Austria e in Slovenia il trattamento fiscale e contributivo è infatti notevol-

mente vantaggioso rispetto a quello del confine orientale italiano, soprattutto per quanto riguarda le imposte dovute, le accise, il costo del lavoro e il costo meno oneroso dei servizi.

In Italia la percentuale di imposizione complessiva raggiunge livelli che possono spingersi sino al 68 per cento rispetto ai Paesi confinanti, dove l'imposizione fiscale è pari al 34 per cento (Austria) e al 50 per cento (Slovenia), con ripercussioni negative e penalizzanti che stanno portando a una progressiva e continua delocalizzazione delle attività produttive e commerciali delle imprese del Friuli Venezia Giulia.

Gli imprenditori della regione, soprattutto delle aree dei comuni di Trieste e Gorizia, sono stimolati a trasferirsi nei territori dei Paesi vicini per una serie di motivi: la vicinanza che non comporta sforzi logistici enormi, un sistema più favorevole, rappresentato da procedure amministrative più snelle con semplificazioni fiscali e burocratiche nonché vantaggi per i bilanci aziendali derivati dallo spostamento della residenza fiscale oltre confine.

Gli imprenditori, dunque, decidono di trasferirsi in Austria o in Slovenia per fruire di una complessiva imposizione fiscale più equa: infatti il prelievo fiscale medio in Austria è del 25 per cento, mentre in Slovenia è del 20 per cento, contro un prelievo fiscale medio in Italia del 43,8 per cento nel 2013, con una base imponibile delle imposte talmente elevata, imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) al 40 per cento, imposta sul reddito delle società (IRES) al 27,5 per cento e imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) al 3,9 per cento, che porta al dimezzamento del risultato economico aziendale.

Il minore prelievo fiscale, il basso costo dei contributi previdenziali e sanitari e la più ampia libertà di fare impresa spingono gli imprenditori a migrare nei Paesi confinanti con la conseguente ricaduta negativa sull'economia della regione soprattutto in termini occupazionali. Secondo uno studio della CGIA di Mestre il tasso di

disoccupazione in Friuli Venezia Giulia sarebbe cresciuto dello 0,3 per cento passando da un tasso di disoccupazione del 7,7 per cento del 2013 a uno dell'8 per cento del 2014.

Un ulteriore prezzo pagato dall'economia del Friuli Venezia Giulia è imputabile all'espansione dell'Unione europea verso est, a cui si somma l'adozione della moneta unica: fatti che hanno determinato la perdita di innumerevoli opportunità commerciali e di fornitura di servizi per il territorio italiano, facendo aumentare la concorrenza dei territori oltre il confine rispetto a quello giuliano.

Per far comprendere la gravità della situazione si descrivono le condizioni materiali di vita degli abitanti delle province di Trieste e Gorizia, che negli ultimi anni hanno intensificato i loro « pellegrinaggi » nella vicina Slovenia per un rifornimento di benzina o per fare la spesa a prezzi concorrenziali. L'abitudine è in auge dalla fine del 2007, anno in cui il Paese dell'ex Repubblica jugoslava ha adottato l'euro. Ma con il perdurare della recessione, superare l'(ex) confine è diventato un appuntamento quasi obbligatorio.

A dimostrazione di quanto descritto e che ci fa ritenere fondamentale l'istituzione di una ZES sperimentale, si ribadisce che i triestini decidono di acquistare molti prodotti in Slovenia: benzina, sigarette, pane, carne, latte e verdura nei primi supermercati che si incontrano uscendo dall'Italia. Anche le farmacie sono una meta molto frequentata. Insomma, acquistare in Slovenia, per chi non è ricco e deve « sbarcare il lunario », può far risparmiare sino al 50 per cento sulla carne di bovino, il 40 per cento sulle uova fresche e oltre il 10 per cento su pane e latte. Un discorso analogo si può fare anche su altri prodotti come, per esempio, i pannolini per bambini: costano il 40 per cento in meno, nonostante le politiche in favore della famiglia, che sono tanto decantate ma mai realizzate.

Un discorso simile vale anche per i farmaci, visto che le prescrizioni del medico di medicina generale italiano sono valide anche in Slovenia e il costo dei

farmaci si può comunque detrarre dalle tasse.

Dal quadro descritto ci appare sempre più evidente la necessità di operare delle scelte coraggiose e di adottare misure che possano favorire la crescita.

Con la presente proposta di legge si individua come area sperimentale per una ZES nel Friuli Venezia Giulia il territorio comprendente e le città di Trieste e Gorizia, ritenendo l'area particolarmente adatta alla sperimentazione. In particolare Trieste che con il suo porto, divenuto porto franco di Trieste già durante l'Impero asburgico, rappresenta, grazie alle politiche fiscali e al particolare *status* giuridico e doganale, una realtà strategica per i traffici marittimi e commerciali anche in considerazione dei futuri sviluppi di collegamento con i bacini ad est dei Balcani. Proprio per tale particolarità riteniamo che l'istituzione di una ZES sia uno strumento estremamente valido ed efficace per rivalutare il territorio dandogli la giusta spinta per una rapida ripresa economica e sociale. L'idea alla base della presente proposta di legge è quella di poter stimolare una rapida crescita economica, attirando lavoratori e imprenditori provenienti da tutta l'area di riferimento garantendo prevalentemente i seguenti vantaggi economici per le imprese che intendono operare nella ZES: *a)* incentivi per la realizzazione degli investimenti iniziali; *b)* agevolazioni doganali: sospensione del pagamento dell'IVA e dei dazi e semplificazione delle procedure doganali; *c)* esenzione fiscale: esenzione o riduzione dell'IRAP e dell'IRES, dell'imposta municipale propria (IMU), della tassa sui rifiuti (TARI) e di altre imposte o tasse; *d)* esenzioni o deroghe in materia di regolamentazione sui contratti di lavoro e degli oneri sociali sulle retribuzioni; *e)* disponibilità di terreni a canoni di locazione ridotti e utenze a tariffe agevolate.

La presente proposta di legge prevede dieci articoli.

Con l'articolo 1, per rispondere alla necessità di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, amministrativi e

finanziari, si indicano le condizioni e le modalità per l'istituzione della ZES e per consentire alle imprese nazionali ed estere di promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione in aree con particolari problemi economici.

Nell'articolo 2 si prevede l'istituzione delle ZES nelle aree logistiche e industriali collegate funzionalmente a un porto di rilevanza internazionale.

Con l'articolo 3 si investono le regioni del potere di definire i limiti territoriali delle ZES dopo i primi tre anni di attività della ZES sperimentale di cui all'articolo 10 e di gestire i rapporti con i diversi attori operanti. Inoltre, sono indicate le attività economiche consentite e quelle non consentite nell'ambito della ZES.

Nell'articolo 4 si stabilisce che le imprese esercitanti la propria attività all'interno delle ZES debbano rispettare le normativa vigente relativa alla compatibilità ambientale per la tutela e la salvaguardia dell'ambiente.

Nell'articolo 5 si prevede l'affidamento della gestione e dell'amministrazione della ZES a una società di gestione, che può essere pubblica, privata o mista a capitale pubblico-privato ed è promossa dalla regione ospitante. È previsto, inoltre, che la presidenza degli organi della società spetti alla stessa regione ospitante la ZES.

Nell'articolo 6 si indicano le competenze della società di gestione di cui all'articolo 5.

Nell'articolo 7 si prevedono per le imprese che iniziano una nuova attività nell'ambito di una ZES dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge benefici e

agevolazioni. Le imprese potranno usufruire dell'esenzione dalle imposte di registro, catastali, di fabbricazione, erariali e di consumo. Per un periodo di dieci anni, inoltre, gli utili di esercizio da esse reinvestiti nelle ZES godono di esenzione totale dalle imposte sui redditi. Sono previste, inoltre, altre agevolazioni in materia di IRES, IRAP e IMU, l'esenzione totale dalle imposte doganali e dall'IVA e una diminuzione del 50 per cento dell'IRAP. Per godere di tali benefici le imprese hanno l'obbligo di mantenere la loro attività nelle ZES per un minimo di cinque anni e di reclutare personale locale per il 90 per cento degli impiegati. I benefici fiscali vengono riconosciuti nei limiti di una percentuale di fatturato per ciascuna impresa stabilita dal Ministro dello sviluppo economico. Le imprese operanti nella ZES godono anche dell'esenzione dai diritti di confine per importazioni di impianti, macchine e attrezzature. Le regioni hanno l'obbligo di comunicare annualmente il numero delle imprese ammesse a operare nella ZES. Tali benefici sono ammessi previa autorizzazione della Commissione europea.

Nell'articolo 8 si obbligano gli organi regionali a effettuare verifiche periodiche sull'attività della ZES.

Nell'articolo 9 è individuata la copertura finanziaria necessaria per l'istituzione e il funzionamento delle ZES.

Nell'articolo 10 si prevede l'istituzione di una ZES sperimentale, per un periodo di tre anni, nei comuni di Trieste e Gorizia, per lo sviluppo economico e per la ripresa industriale e occupazionale dell'intera area.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto e finalità).

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di zone economiche speciali (ZES), costituite in un territorio delimitato e chiaramente identificato nel quale le aziende possono beneficiare di regimi particolari.

2. La finalità della presente legge è quella di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento nelle ZES di imprese nazionali e internazionali che svolgono attività logistica o industriale, promuovendo lo sviluppo economico e l'occupazione.

ART. 2.

(Istituzione delle ZES).

1. Le ZES sono istituite nelle aree logistiche o industriali collegate funzionalmente a un porto di rilevanza internazionale e che fruiscono del sostegno all'obiettivo convergenza e del sostegno transitorio all'obiettivo competitività regionale e occupazione in base alle politiche di coesione 2014-2020 dell'Unione europea.

ART. 3.

(Caratteristiche e amministrazione delle ZES).

1. Ciascuna regione, trascorsi almeno tre anni dall'istituzione della ZES sperimentale di cui all'articolo 10, definisce i limiti spaziali della ZES da istituzione del proprio territorio e gestisce i rapporti con i diversi soggetti pubblici e privati che godono di diritti di proprietà o

di utilizzo delle aree che sono annesse alla ZES. Le imprese già presenti nel territorio di riferimento, all'atto dell'istituzione della ZES, continuano a godere degli eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.

2. Nella ZES sono ammesse imprese che svolgono attività di natura logistico-distributiva o di natura industriale nonché imprese di servizi. In particolare, nella ZES sono consentite le attività di:

- a) importazione di merci;
- b) deposito di merci;
- c) confezionamento di merci;
- d) trasformazione di merci;
- e) assemblaggio di merci;
- f) riesportazione di merci.

3. Nella ZES sono vietati:

a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;

b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;

c) la fabbricazione di armi;

d) la produzione di tabacco;

e) la produzione di *cannabis* per fini non terapeutici.

ART. 4.

(Tutela dell'ambiente).

1. All'interno della ZES non possono essere consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo lavorativo sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale e di salvaguardia del territorio. Non possono altresì essere costruiti fabbricati o strutture edilizie in contrasto con le medesime disposizioni.

2. Le nuove imprese che si insediano nella ZES devono operare in conformità alle disposizioni nazionali vigenti e agli

appositi regolamenti adottati per il funzionamento della stessa ZES.

3. Le imprese già presenti nel territorio interessato all'atto dell'istituzione della ZES sono registrate come imprese della ZES e sono assimilate alle nuove imprese.

ART. 5.

(Società di gestione).

1. L'amministrazione e la gestione della ZES sono affidate a una società, di seguito denominata « società di gestione », pubblica, privata o mista a capitale pubblico-privato, promossa dalla regione ospitante, ferme restando le competenze che la normativa dell'Unione europea e quella statale attribuiscono all'autorità doganale e ad altre autorità.

2. Alla società di gestione possono partecipare, nei limiti consentiti dalla normativa vigente, enti pubblici economici, imprese private, imprese private in proprietà pubblica e singoli investitori.

3. Rientrano nei compiti della società di gestione:

a) la predisposizione di un piano delle attività nella ZES;

b) la definizione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e per la costituzione di uno sportello unico nella ZES che assicuri il confronto con i potenziali investitori;

c) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per l'ammissione di un'impresa nella ZES;

d) la definizione dei termini per la concessione o per la vendita di aree coperte o scoperte per nuove iniziative nella ZES;

e) la lottizzazione dei terreni della ZES;

f) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo della ZES;

g) la progettazione e la realizzazione di opere di pubblica utilità e di servizi essenziali nella ZES;

h) la promozione sistematica della ZES nei confronti dei potenziali investitori esteri;

i) la supervisione amministrativa, ambientale e sanitaria dell'attività nella ZES.

4. Alla regione nella quale è istituita la ZES spetta la presidenza degli organi direttivi della società di gestione.

ART. 6.

(Competenze della società di gestione).

1. Spettano alla società di gestione le seguenti competenze:

a) la decisione autorizzatoria sulle richieste di insediamento e di realizzazione di immobili nella ZES da parte di imprese e di società;

b) l'assistenza tecnica, amministrativa, organizzativa e finanziaria alle imprese e alle società autorizzate ai sensi della lettera a);

c) la verifica della compatibilità delle lavorazioni industriali ammesse con le disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia;

d) la costituzione di società private, pubbliche, miste o la partecipazione a consorzi di imprese aventi il fine di incrementare lo sviluppo della ZES;

e) la stipula di convenzioni con imprese o con enti pubblici economici per la prestazione di servizi finalizzati;

f) l'elaborazione dei dati sulla funzionalità e sull'individuazione dei problemi ostativi allo sviluppo della ZES;

g) la funzione di controllo, congiuntamente con il personale dell'amministrazione finanziaria, compresa l'applicazione dei programmi dell'Unione europea di informatizzazione e di uniformazione delle dogane, nonché la verifica dell'applica-

zione delle disposizioni dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia.

2. Costituiscono criteri preferenziali per gli insediamenti industriali di cui alla lettera *c*) del comma 1, l'impatto occupazionale, il valore economico, la modernità delle tecnologie, lo sviluppo della ricerca tecnologica e la tutela ambientale.

ART. 7.

(Regime fiscale, agevolazioni e benefici alle imprese delle ZES).

1. Le nuove imprese nazionali, estere o miste che iniziano una nuova attività economica nella ZES nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge accedono ai benefici, agli incentivi e alle agevolazioni previsti dalla legislazione nazionale vigente in favore delle aziende esportatrici e dell'imprenditoria giovanile e femminile e godono dell'esenzione dal pagamento delle imposte di registro, catastali, ipotecarie, di fabbricazione, erariali e di consumo. Gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nella ZES godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali o locali, per un periodo di dieci anni.

2. Le imprese di cui al comma 1 possono fruire delle seguenti ulteriori agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:

a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) e dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i primi otto periodi d'imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi della raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, l'esenzione si applica anche nei tre anni successivi nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi d'imposta. Per le PMI l'esenzione si applica anche nei tre anni

successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dalla tassa sui rifiuti (TARI) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle imprese per i primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nella misura del 30 per cento.

3. Le imprese che operano nella ZES beneficiano dell'esenzione totale dalle imposte doganali e dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) per l'importazione, l'esportazione, il consumo e la circolazione dei prodotti che entrano e che sono lavorati nella ZES e che sono esportati dalla stessa ZES.

4. Alle imprese già presenti nel territorio interessato all'atto della costituzione giuridica della ZES si applicano le agevolazioni fiscali di cui ai commi 1, 2 e 3, prevedendo, per quanto riguarda l'IRAP, che l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.

5. Il riconoscimento delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti limitazioni:

a) le nuove e le vecchie imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni fiscali già concesse e godute;

b) almeno il 90 per cento del personale dell'impresa deve essere reclutato nell'ambito della regione nella quale è istituita la ZES;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto ad ogni impresa nei limiti di una percentuale del fatturato di ciascun esercizio stabilita con decreto dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Le imprese che operano nella ZES godono dell'esenzione dai diritti di confine per l'importazione di impianti, macchinari e attrezzature, fonti di energia e lubrificanti, purché destinati all'attività produttiva.

7. Le regioni comunicano annualmente agli uffici finanziari dello Stato operanti nel territorio regionale la lista delle imprese ammesse a operare in regime di esenzione.

8. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

ART. 8.

(Verifica periodica).

1. La verifica sull'attività delle ZES è eseguita dagli organi regionali competenti dopo il terzo e l'ottavo anno dall'istituzione delle singole ZES sulla base di indicatori predefiniti quali:

- a) il numero di imprese insediate;
- b) l'occupazione creata;
- c) il volume di affari;
- d) l'entità dei benefici consuntivati.

ART. 9.

(Disposizione finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle ZES si provvede mediante le risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FERS), del Fondo sociale europeo (FES) e del Fondo di coesione periodo 2014-2020.

ART. 10.

(Istituzione nei comuni di Trieste e Gorizia di una ZES sperimentale).

1. Previa intesa con la regione Friuli Venezia Giulia è istituita, per un periodo di tre anni, una ZES sperimentale nei comuni di Trieste e Gorizia. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Trascorso il periodo di tre anni di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico valuta, con provvedimento da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, i risultati ottenuti in base agli indicatori individuati ai sensi dell'articolo 8. In caso di valutazione con esito positivo, la ZES sperimentale di cui al citato comma 1 è confermata quale ZES permanente.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



17PDL0034210